TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 122

Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione

La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza assicurativa. Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalita' dei servizi resi presso detti istituti e presso lo Stato, e' liquidato secondo le norme relative ai dipendenti statali. Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli interessati.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Prima — Diritto al trattamento di quiescenza
Titolo	VII — Riunione e ricongiunzione di servizi
Capo	II — Disposizioni speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-122-servizi-resi-con-polizza-assicurativa-presso-istituti-di-istruzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it